

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 98

presentata dal Consigliere regionale  
SOLINAS Antonio

l'8 maggio 2025

Interventi per la valorizzazione della coltura del mandorlo

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nel contesto dell'agricoltura sarda e della valorizzazione delle produzioni locali, la coltivazione del mandorlo rappresenta una risorsa dall'indubbio potenziale strategico, nonostante abbia attraversato una prolungata fase di contrazione rispetto al passato. Pur rappresentando una coltura di rilievo per l'economia rurale dell'isola, la mandorlicoltura ha infatti subito un significativo ridimensionamento, specialmente nella seconda metà del novecento.

Tale arretramento trova spiegazione in una concomitanza di fattori, strutturali ed economici, quali la parcellizzazione delle proprietà agricole, il limitato grado di innovazione tecnologica e meccanizzazione nei processi colturali e la pressione competitiva esercitata da altre produzioni agricole percepite come più remunerative.

Contestualmente, i mercati internazionali hanno visto l'affermazione di sistemi produttivi mandorlicoli ad altissima intensità, che sollevano interrogativi riguardo la loro sostenibilità a lungo termine e l'impiego efficiente delle risorse naturali.

Si configura oggi l'opportunità concreta per una rivalutazione e un rilancio del ruolo della mandorlicoltura nell'economia agricola della Regione. Si osserva, infatti, un rinnovato interesse in tal senso, supportato dalla crescente domanda di mercato per le mandorle e i prodotti da esse derivati, nonché da una maggiore consapevolezza del valore intrinseco delle produzioni locali.

La significativa agrobiodiversità presente in Sardegna costituisce un patrimonio unico da custodire e valorizzare attraverso approcci agronomici moderni. La notevole rusticità del mandorlo e la sua intrinseca resistenza agli stress idrici lo candidano inoltre come coltura particolarmente resiliente di fronte agli scenari delineati dai cambiamenti climatici, fornendo benefici ecosistemici e contribuendo positivamente alla gestione e alla conservazione del paesaggio agrario.

Non va trascurato, inoltre, il legame profondo tra questa coltura e l'identità culturale ed economica della Regione. Le mandorle prodotte nell'isola sono da sempre un ingrediente chiave per la rinomata produzione dolciaria tradizionale sarda, apprezzata ben oltre i confini regionali. Questo con-

nubio tra materia prima agricola di qualità e saperi artigianali rappresenta un valore aggiunto da sostenere e promuovere attivamente.

Alla luce di queste considerazioni, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di istituire un quadro organico di interventi mirati al sostegno e allo sviluppo dell'intera filiera mandorlicola regionale. Le misure proposte sono finalizzate a incentivare non solo il recupero produttivo e l'ammodernamento dei mandorleti esistenti, ma anche l'impianto di nuove superfici coltivate secondo criteri agronomici moderni e sostenibili. L'ambizione è quella di favorire un incremento qualitativo e quantitativo della produzione regionale, rafforzando le strutture di filiera (dalla produzione alla trasformazione e commercializzazione) al fine di soddisfare non solo la domanda interna ma, altresì, di migliorare la posizione competitiva dei prodotti mandorlicoli sardi sui mercati nazionali ed esteri.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli, volti a disciplinare e promuovere il rilancio della coltura del mandorlo nella Regione.

Il primo articolo definisce le finalità generali della legge, di promozione e valorizzazione del settore mandorlicolo regionale sia attraverso la tutela delle varietà autoctone che tramite il sostegno allo sviluppo e impiego di diverse varietà, sostenendo al contempo il patrimonio dolciario tradizionale sardo a base di mandorla, elemento identitario e di valore economico. Specifica, inoltre, gli obiettivi operativi, volti all'espansione delle superfici coltivate a mandorlo mediante il recupero dei mandorleti già esistenti e l'avvio di nuovi impianti, sostenendo la creazione di filiere produttive complete ispirate a produzioni ecosostenibili e incentivando l'informazione sulle proprietà della mandorla e dei suoi derivati, in particolare i prodotti tradizionali sardi.

Il secondo articolo stabilisce il principale strumento di intervento, rappresentato dai contributi economici regionali per gli interventi definiti all'articolo precedente, individuando tra i beneficiari le imprese agricole singole e associate, le associazioni di produttori e le reti di impresa e partenariati misti, e demandando alla Giunta regionale la definizione di criteri e modalità di erogazione dei contributi.

Il terzo e il quarto articolo disciplinano rispettivamente la copertura finanziaria per l'attuazione della legge e la sua entrata in vigore.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione promuove il rilancio della coltura del mandorlo e in particolare:

- a) riconosce e tutela la biodiversità, nonché il valore economico e ambientale delle varietà autoctone di mandorlo storicamente presenti nel territorio regionale;
- b) sostiene lo sviluppo e l'utilizzo delle diverse varietà di mandorlo, in linea con le esigenze dell'agricoltura moderna sostenibile, dell'innovazione tecnologica e del mercato agroindustriale;
- c) promuove l'estensione della coltura del mandorlo mediante l'implementazione di nuovi impianti nel territorio regionale e favorisce il recupero dei mandorleti esistenti, privilegiando le aree naturalmente vocate;
- d) persegue attivamente lo sviluppo ecosostenibile della produzione e della gestione della coltura del mandorlo, favorendo iniziative volte alla creazione di filiere produttive complete e alla costruzione di reti di collaborazione per i servizi di supporto al settore;
- e) riconosce e tutela il patrimonio dolciario a base di mandorla della tradizione sarda.

2. La Regione incentiva le strategie informative volte a diffondere le conoscenze sulle proprietà nutrizionali del mandorlo, nonché sui prodotti finiti e semilavorati che lo contengono. Tali iniziative sono orientate alla valorizzazione delle tradizioni locali e delle peculiari qualità naturali del prodotto.

### Art. 2

#### Incentivazione della coltura del mandorlo

1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti nell'articolo 1 e per valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico della Regione, l'Amministrazione regionale, previo apposito bando e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è autorizzata a concedere appositi contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) impianto di mandorleti sul territorio regiona-

- le, con particolare riferimento alle aree naturalmente vocate, anche attraverso la sostituzione di altre specie agricole o arboree meno adatte alle condizioni ambientali e climatiche;
- b) recupero e miglioramento dei mandorleti già in essere, attraverso interventi mirati;
  - c) realizzazione di opere aziendali e infrastrutturali di piccole e medie dimensioni, integrate e complementari agli altri interventi, al fine di migliorare i sistemi di produzione e favorire la ripresa della coltura del mandorlo;
  - d) miglioramento, adeguamento e completamento delle dotazioni aziendali, comprese le attrezzature per la coltivazione e la difesa delle colture, per la raccolta, lo stoccaggio e il primo condizionamento del prodotto in azienda, nonché impianti, macchinari e servizi innovativi per la trasformazione e la commercializzazione del prodotto, con particolare riferimento alla produzione di dolci tipici a base di mandorle prodotte nel territorio regionale.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti aventi la propria sede operativa nel territorio regionale di seguito indicati:

- a) imprese agricole, sia singole che associate;
- b) associazioni di produttori agricoli;
- c) reti di impresa e partenariati composti da imprese agricole, enti di ricerca, aziende di trasformazione e altri soggetti che si dedicano alla lavorazione, commercializzazione e promozione del mandorlo e dei suoi derivati.

3. I criteri e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura.

4. La deliberazione di cui al comma 3 è sottoposta al parere della commissione consiliare competente per materia la quale si esprime entro il termine di quindici giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito.

### Art. 3

#### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000 per il 2025 e in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si fa fronte mediante utilizzo

degli stanziamenti di cui alla missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2025-2027.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2025-2027 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 16 - programma 01 - titolo 2		
2025	euro	2.000.000
2026	euro	5.000.000
2027	euro	5.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1		
2025	euro	2.000.000
2026	euro	5.000.000
2027	euro	5.000.000

3. A decorrere dall'anno 2028, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 16 - programma 01 - titolo 2.

#### Art. 4

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).